

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 120 del 24 gennaio 2019 “Promozione dell'invecchiamento attivo”

Art. 1 *(Finalità)*

L'articolo enuncia le finalità del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 *(Definizioni)*

L'articolo indica le definizioni per i beneficiari del provvedimento e l'oggetto della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 *(Programmazione degli interventi)*

Commi 1 e 2 individuano le procedure di programmazione integrata per l'attuazione della legge, prevedendo l'inserimento nella programmazione di settore degli interventi da realizzare per le finalità di questo provvedimento.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio in quanto ad essa si dà attuazione con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, già assegnate a ciascun settore e già presenti in bilancio.

Comma 3 indica i contenuti del programma annuale e le procedure di approvazione dello stesso.

Effetti finanziari: gli interventi aggiuntivi da implementare sono indicati sulla base e nei limiti delle risorse autorizzate per l'anno 2019 all'articolo 17 e per gli anni successivi con legge di bilancio.

Commi 4 e 5 individuano rispettivamente i criteri di finanziamento ed i tempi di approvazione del programma subordinati all'approvazione della legge di bilancio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 *(Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo)*

L'articolo istituisce una struttura di raccordo tra i soggetti attuatori e i destinatari del provvedimento e ne determina composizione e compiti. La partecipazione al tavolo permanente avviene a titolo gratuito.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5
(Compiti dell'INRCA)

L'articolo disciplina le competenze dell'INRCA relativamente agli interventi previsti da questa legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Caregiver familiare)

L'articolo stabilisce che la Regione promuove azioni specifiche ad incentivare le persone anziane a svolgere caregiver familiare.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, negli stanziamenti di settore.

Art. 7
(Formazione)

L'articolo individua le azioni di sostegno e di promozione per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, negli stanziamenti di settore.

Art. 8
(Attività in ambito civile)

L'articolo stabilisce che la Regione promuove e sostiene iniziative volte a diffondere una immagine positiva della persona anziana. Le iniziative da porre in essere sono individuate nell'ambito della programmazione nei settori del turismo e della cultura.

Il programma triennale 2016/2018 in materia di turismo (D.A. 13/2015) contiene, con particolare riferimento alla dotazione di infrastrutture al servizio della ricettività turistica l'indicazione di progetti utili all'integrazione sociale anche con riferimento all'invecchiamento attivo.

Il programma triennale della cultura (D.A. 35/2017) comprende, tra le iniziative ricomprese nella funzione sociale delle biblioteche, servizi per anziani sia tradizionali che digitali con possibilità di attività intergenerazionali con giovani come tutor, per familiarizzare anche queste fasce di età con i servizi in rete e con la digital literacy.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, negli stanziamenti di settore.

Art. 9
(Agricoltura sociale)

L'articolo promuove l'invecchiamento attivo in ambito rurale.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, negli stanziamenti di settore.

Art. 10

(Salute e benessere)

L'articolo stabilisce che in sede di programmazione dei piani sociali regionali si devono superare le logiche esclusivamente assistenzialistiche.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, negli stanziamenti di settore.

Art. 11

(Nuove tecnologie ed accessibilità alle stesse)

L'articolo stabilisce che la Regione promuove e sostiene lo sviluppo e l'accesso delle persone anziane alle nuove tecnologie.

Effetti finanziari: il finanziamento degli interventi è ricompreso per l'anno 2019 nel limite di spesa autorizzato dall'articolo 17.

Art. 12

(Network invecchiamento attivo)

L'articolo stabilisce che la Regione promuove la costituzione di network europei sull'invecchiamento attivo e promuove la partecipazione dei vari soggetti.

Effetti finanziari: il finanziamento degli interventi è ricompreso per l'anno 2019 nel limite di spesa autorizzato dall'articolo 17.

Art. 13

(Sport e tempo libero)

L'articolo stabilisce che la Regione promuove azioni volte a favorire lo sport tra le persone anziane.

Gli interventi sono individuati nella programmazione del settore sport e tempo libero.

L'atto di programmazione relativo allo sport (D.A. 27/2016) contiene indicazioni “sulla promozione di iniziative sportive e motorio ricreative legate “all’invecchiamento attivo” volte al miglioramento della salute, allo sviluppo e alla crescita della popolazione, perseguendo anche la solidarietà tra le generazioni”.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, negli stanziamenti di settore.

Art. 14

(Attività lavorativa)

L'articolo disciplina azioni volte al completamento della vita lavorativa delle persone che hanno compiuto cinquanta anni.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ad essa si dà attuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, negli stanziamenti di settore.

Art. 15
(Clausola valutativa)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16
(Disposizioni transitorie finali)

L'articolo regola la fase di prima attuazione del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17
(Disposizioni finanziarie)

La realizzazione degli interventi previsti dalla proposta è basata sul criterio della programmazione integrata, prevedendo il coordinamento delle iniziative ed il relativo finanziamento all'interno della programmazione di settore nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Eventuali ulteriori iniziative riconducibili all'attuazione della legge potranno essere individuate e quindi finanziate con apposito atto di programma da approvarsi, entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio, sulla base delle somme autorizzate con la predetta legge di bilancio.

Per l'anno 2019 è autorizzata una spesa di euro 20.000,00 alla quale viene data copertura con le risorse già iscritte nella medesima Missione 12 come sotto specificato.

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione / Programma / capitolo	spesa prevista dalla legge 2019	spesa prevista dalla legge 2020	spesa prevista dalla legge 2021	missione/programma/capitolo	descrizione	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
Missione 12 / programma 03	20.000,00	legge di bilancio	legge di bilancio	Missione 12/ programma 03/ 2120810050	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ASSOCIAZIONI	60.000,00	,00	,00

A decorrere dall'anno 2020 è previsto il rinvio dell'autorizzazione alle leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011, trattandosi di spesa non obbligatoria a carattere continuativo.